Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

CAPO III

Art. 10

Interventi per la ricerca applicatae l' innovazione tecnologica(1)(2)(3)

Al fine di favorire l' avvio e lo svolgimento di programmi industriali di ricerca ed innovazione tecnologica da parte di società ed imprese di cui al precedente articolo 3, lettere a), b), e f), l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura e con le modalità previste dagli articoli 21, 22 e 23, primo e secondo comma, dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
- **3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992